

ORIGINALI

Reg.Sent.n. **1097/2019**

Data sent. **17/06/2019**

R.G.N.R. **002348/2016**

Data deposito **15/07/19**

R.Mod.16 **001922/2018**

Com. P.G. **- 5 SET. 2019**

Reg.Esec. _____

Com. estr. P.M. **- 5 SET. 2019**

Campione Penale _____

Data irrevoc. **22/X/2019**

Scheda _____



TRIBUNALE di ANCONA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. Tiziana FANCELLO alla pubblica udienza del 17/06/2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

A) _____ o nato _____ a il _____, residente in _____
in _____ N _____

Posizione _____ Giuridica: _____ Libero _____ assente _____
- difeso dall'avv. Marco CASINI del foro di Ancona di fiducia

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 56 e 515 c.p. perché, in qualità di legale rappresentante della società _____ (con sede legale ad _____ sede operativa _____) compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a vendere nr. 30 confezioni di guanti marcati " _____ " riportanti il marchio "CE" contraffatto. Nella specie, la merce sopra indicata era detenuta nel magazzino della suddetta sede operativa e riportava il contrassegno "CE" non conforme a quello previsto dalla normativa europea e, comunque, idonea a trarre in errore terzi circa la conformità dei beni ai canoni comunitari.
In Loreto, il 19/09/2016.

24

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Valentina PUPO
V.P.O. delegato e del difensore dell'imputato Avv. Marco
Casini

Le parti hanno così concluso:

- Il Pubblico Ministero chiede - assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- Il Difensore dell'imputato - assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato.

ref

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

perveniva a giudizio per il reato di cui alla rubrica in seguito ad opposizione al decreto penale di condanna n.579/16 emesso in data 15.11.2016 dal G.I.P. dell'intestato ufficio.

All'udienza del 04.03.2019, verificata la regolare costituzione delle parti, venivano ammesse le prove richieste.

Il successivo 17.06.2019 assunte le dichiarazioni del Brig. Capo [redacted] ed acquisita la documentazione prodotta, si invitavano le parti alla discussione orale ed il processo veniva immediatamente deciso come da dispositivo pubblicamente letto.

=====

Dall'istruttoria svolta è emerso quanto di seguito.

In data 19.02.2016 il personale della Guardia di Finanza di [redacted] eseguiva un'ispezione presso il punto vendita, sito in [redacted], della società [redacted], legalmente rappresentata dall'odierno imputato.

In esito agli accertamenti esperiti venivano sottoposte a sequestro n.30 confezioni di paia di guanti per uso domestico, che erano peraltro già stati ritirati dalla vendita, recanti il marchio [redacted] e contrassegnati dal marchio CE difforme da quello previsto dalla normativa Europea, per la distanza, in termini di millimetri tra le due lettere C ed E.

Tali circostanze sono state riferite dal teste [redacted] e risultano del resto dalla documentazione riversata in atti.

La difesa ha prodotto le dichiarazioni provenienti dalla ditta fornitrice dei prodotti con le quali viene riconosciuto che vi è stato un errore nella grafica della marcatura e si afferma la conformità dei prodotti alle specifiche richieste dal Regolamento Europeo (cfr. doc. 3 e 4 depositati all'udienza del 04.03.2019, nonché documenti depositati all'udienza del 17.06.2019).

Dunque è emerso che da un lato la merce risultava conforme agli standard europei e dall'altro che la difformità del marchio non è nemmeno imputabile all'odierno imputato.

L'art.517 c.p. sanziona la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

30/

Essendo stata provata la conformità dei prodotti, l'errore di grafica del marchio apposto non può considerarsi condotta idonea a trarre in inganno il consumatore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

(cfr. Cass. Penale sez.III n.42460/2015).

Alla luce di quanto sopra riportato deve essere pronunciata sentenza di assoluzione.

PQM


il Giudice Onorario del Tribunale di Ancona,


visto l'art 530 c.p.p.,

assolve _____ dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Giorni 45 per la motivazione.

Ancona 17 giugno 2019.

Il G.O.
Tiziana Fancello


TRIBUNALE DI ANCONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, li. 15/07/19
IL CANCELLIERE
Alessandro Mondavi


comunicato al P.M. ex art. 15 D.M. 334/80
P.Q. ex art. 548 C.P.P. oggi = 5 SET. 2019
ASSISTENTE P.M. ONORARIO
dott.ssa Pierina Lucia Marini

Sentenza irrevocabile il 22/8/2019 (60/x
Com ex art. 27/28 al PM il 11 DIC. 2019 (fasc.)
Inviata com. alla Questura il

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Emanuela Recchi
